

REGOLAMENTO

AMICI del Soccorso d'inverno Ticino

Da inviare insieme al foglio di adesione

AMICI del Soccorso d'inverno Ticino

1. Azienda

- 1.1. L'azienda che mette a disposizione delle prestazioni/servizi conferma di aderire per un minimo di due anni (un anno è calcolato da gennaio a dicembre) all'iniziativa "AMICI".
- 2.1. L'azienda garantisce a non divulgare i dati delle persone/famiglie segnalate dal Soccorso d'inverno, beneficiarie delle prestazioni offerte e garantisce la massima discrezione.
- 3.1. L'azienda che offre prestazioni garantisce lo svolgimento della prestazione ai beneficiari segnalati dal Soccorso d'inverno a regola d'arte. In caso contrario se ne assume tutta la responsabilità.

2. Soccorso d'inverno:

- 2.1. Utilizza l'eventuale offerta in contanti per il pagamento di fatture alle persone/famiglie che ne fanno richiesta, secondo il regolamento dell'Associazione.
- 2.2. Se necessario, segnala all'azienda i nomi delle persone/famiglie che possono beneficiare della prestazione offerta.
- 3.1. Il Soccorso d'inverno si limita ad intermediare tra l'azienda e il beneficiario di prestazioni.
- 4.1. Dopo il ricevimento
 - dell'eventuale offerta in contanti
 - della prestazione offerta (buoni o altro) secondo accordo
 - del formulario di adesione e del regolamento compilati e firmatiil Soccorso d'inverno Ticino conferma l'adesione ad AMICI e rilascia all'azienda la certificazione.
- 5.1. Per un valore di prestazioni dai e oltre i CHF 500.— (cinquecento), il Soccorso d'inverno garantisce la pubblicazione dell'azienda sui social media e sul sito di www.amici-ti.ch gestiti dall'Associazione, durante il periodo di adesione. Inoltre, l'azienda potrà partecipare a eventi networking durante l'anno.

Per accettazione di quanto indicato sopra:

Luogo, data e firma:
